

Bonus arredi e grandi elettrodomestici: condizioni e limiti di spesa (seconda parte)

Sommario

<i>Premessa</i>	2
<i>Il bonus arredi e interventi sulle parti comuni condominiali</i>	2
<i>La data di inizio dei lavori di ristrutturazione</i>	2
<i>Quali arredi ed elettrodomestici danno diritto ad ottenere il bonus fiscale?</i>	3
<i>Come pagare le spese</i>	4
<i>Conservazione delle spese</i>	5
<i>Importo detraibile e ripartizione della detrazione</i>	5
<i>Ripartizione e trasferimento della detrazione</i>	7
<i>La comunicazione all'ENEA</i>	7

Premessa

Riprendiamo l'analisi delle condizioni e dei limiti di spesa riguardanti il bonus fiscale riservato ai contribuenti che acquistano arredi e grandi elettrodomestici per arredare immobili residenziali oggetto di una ristrutturazione edilizia.

Dopo esserci occupati dei soggetti interessati dall'agevolazione fiscale, degli interventi che danno diritto ad accedere al bonus fiscale di seguito termineremo la nostra disamina trattando:

- del "**bonus mobili**" e degli interventi sulle parti comuni condominiali;
- della data di inizio dei lavori di ristrutturazione edilizia;
- della tipologia di arredi ed elettrodomestici che danno diritto all'agevolazione fiscale;
- delle modalità di pagamento delle spese sostenute;
- della conservazione delle spese sostenute;
- dell'importo detraibile e della ripartizione della detrazione;
- della ripartizione e del trasferimento della detrazione;
- della comunicazione all'ENEA.

Il bonus arredi e interventi sulle parti comuni condominiali

Danno diritto ad ottenere il "**bonus arredi**" anche gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali. Si pensi ad esempio agli interventi eseguiti sull'abitazione del custode, sui lavatoi, sulle guardiole, etc..

In particolare, la detrazione spetta:

- pro quota a ciascun condomino;
- limitatamente agli acquisti destinati all'arredo delle parti comuni.

Pertanto, in presenza di interventi edilizi sulle parti comuni di edifici residenziali il bonus fiscale è riconosciuto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da posizionare, ad esempio, nell'abitazione del portiere, nelle guardiole, ovvero nella sala adibita per le riunioni condominiali.

Ramendiamo, infine, che in nessun caso l'esecuzione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condomini, che beneficiano pro quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria abitazione.

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione

Per fruire del "**bonus mobili**" la data di inizio dei lavori di ristrutturazione edilizia deve essere antecedente rispetto a quella di acquisto dei beni.

Tuttavia, non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle relative all'acquisto dell'arredo.

Sempre in tema segnaliamo che la data di avvio lavori può essere provata tramite eventuali abilitazioni amministrative, ovvero dalla comunicazione preventiva alla Asl, ove necessaria.

Diversamente, se l'intervento di ristrutturazione non richiede alcun titolo, si pensi al caso delle opere in edilizia libera, per provare l'avvio dei lavori è sufficiente che il contribuente rilasci una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Quali arredi ed elettrodomestici danno diritto ad ottenere il bonus fiscale?

Solo in presenza di acquisto di determinati beni mobili **“nuovi”** spetta l’agevolazione fiscale in argomento.

Così chiarisce l’Ufficio nel documento di prassi n. 29/E/2013 in cui è stato affermato che **“Si precisa, inoltre, che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Sebbene la disposizione in esame non lo preveda espressamente, detto requisito deve ritenersi assolutamente implicito nella ratio della disposizione, diretta a stimolare il settore produttivo di riferimento, effetto non ottenibile se fossero agevolate le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici usati”**.

Sempre nella citata circolare n. 29/E/2013 l’Amministrazione Finanziaria ha anche fornito un elenco non esaustivo delle tipologie di mobili e grandi elettrodomestici agevolabili. Elenco successivamente aggiornato e che riportiamo nella sottostante tabella.

Gli acquisti agevolabili	
Mobili	A titolo esemplificativo risultano agevolabili i seguenti mobili nuovi: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione
Grandi elettrodomestici fino al 31.12.2021	Sono agevolabili gli acquisti di: <ul style="list-style-type: none"> • grandi elettrodomestici di classe A+ o superiore per i quali è obbligatoria l’etichetta energetica; • forni di classe A o superiore per i quali è obbligatoria l’etichetta energetica; • grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica solo se per la tipologia non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Grandi elettrodomestici dal 1.1.2022	Sono agevolabili gli acquisti di: <ul style="list-style-type: none"> • grandi elettrodomestici di classe non inferiore: <ul style="list-style-type: none"> ✓ alla classe A per i forni; ✓ alla classe E per le lavatrici e lavasciugatrici e le lavastoviglie; ✓ alla classe F per i frigoriferi e i congelatori; • apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Vi rientrano, ad esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura-piani cottura, stufe elettriche, forni e forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il

condizionamento, grandi apparecchi di refrigerazione, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti e altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti.

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella successiva circolare n. 11/E/2014 è utile, inoltre, ricordare che godono dell'agevolazione fiscale anche gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati al di fuori del territorio nazionale, a patto che vengano rispettate tutte le prescrizioni previste per godere del beneficio fiscale¹.

Segnaliamo, infine, che:

- tra le spese relative all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere ricomprese anche le spese di montaggio e di trasporto, purché dette spese siano sostenute con le modalità di pagamento che la vigente normativa accetta ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale;
- non rientrano nel "**bonus mobili**" le spese sostenute per acquistare porte, pavimentazioni (parquet), tende e tendaggi di altri complementi di arredo, televisioni e computer.

Come pagare le spese

Al fine di ottenere la detrazione fiscale i contribuenti devono pagare le spese sostenute tramite:

- bonifici bancari o postali, utilizzando le stesse modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Per queste ragioni, non è possibile pagare le spese per mobili ed elettrodomestici con mezzi diversi dal bonifico quali, ad esempio, assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento;

In merito al pagamento tramite bonifico si è espressa l'Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 7/E/2016 precisando che **"..... se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).**

Si ritiene, peraltro, per motivi di semplificazione, che tale modalità di pagamento possa essere utilizzata anche per le spese che danno diritto al c.d. "bonus mobili e grandi elettrodomestici". Sono, quindi, superate le precedenti indicazioni fornite con la Circolare n. 29/E del 2013, par. 3.6, con riferimento all'utilizzo del citato bonifico soggetto a ritenuta".

- carte di credito o carte di debito. In tal caso, però, si deve far riferimento alla data di pagamento riportata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione e non al giorno di addebito sul conto corrente del titolare.

¹ In particolare, nel documento di prassi n. 14/E/2014 viene chiarito che "se il destinatario del bonifico è un soggetto non residente e correlativamente non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall'analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero.

La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata unitamente agli altri documenti richiesti per essere esibiti in sede di controllo".

Evidenziamo, altresì, che il “**bonus mobili**” è riconosciuto anche quando gli acquisti sono effettuati ricorrendo al credito al consumo. Si pensi ad in tal senso all’acquisto con finanziamento a rate.

Tuttavia, si ricorda che in una situazione di tal genere:

- la società finanziaria deve pagare il corrispettivo utilizzando le stesse modalità indicate dalla normativa vigente, ovvero bonifico bancario o postale;
- il contribuente deve avere e conservare copia della ricevuta di pagamento.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E/20217 segnaliamo che in ipotesi di pagamento con finanziamento rateale:

- ✓ la detrazione spetta sull’intero importo pagato dalla società finanziaria e non sulle singole rate di rimborso del finanziamento;
- ✓ l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.

Conservazione delle spese

Oltre all’utilizzo di pagamenti tracciabili, per poter godere del “**bonus mobili**” il contribuente deve conservare tutta la documentazione contabile necessaria a provare l’avvenuto acquisto.

In particolare, ai fini della detrazione fiscale il contribuente deve detenere:

- tutta la documentazione attestante l’effettivo pagamento, ovvero le ricevute dei bonifici, le ricevute di avvenuta transazione dei pagamenti eseguiti tramite carte di credito o di debito, la documentazione di addebito sul conto corrente, etc.;
- copia delle fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

In merito alla conservazione dei documenti comprovanti la spesa sostenuta si si è pronunciato anche l’Ufficio nella citata circolare n. 11/E/2014.

Nello specifico, riprendendo le indicazioni fornite nella precedente circolare n. 29/E/2013 l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che “**Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura ai fini in esame.**

Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente si ritiene possa comunque consentire la fruizione della detrazione se contenga l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora)”.

Importo detraibile e ripartizione della detrazione

A prescindere dall’ammontare delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione del 50% del cosiddetto “**bonus mobili**” deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e deve essere calcolata su un importo massimo di:

- € 10.000 complessivi per le spese relative all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sostenute fino al 31.12.2020;
- €16.000 euro complessivi per le spese relative all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sostenute dal 1.1.2021 al 31.12.2021;
- € 10.000 complessivi per le spese relative all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sostenute dal 1.1.2022 al 31.12.2022;
- € 8.000 complessivi per le spese relative all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sostenute dal 1.1.2023 al 31.12.2023;
- € 5.000 complessivi per le spese relative all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sostenute dal 1.1.2024 al 31.12.2024.

La detrazione non dipende, quindi, dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione. Tuttavia, si rammenta che l'importo massimo ammesso in detrazione è riferito:

- alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze (o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa);
- a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. Pertanto, al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione in ciascuna unità immobiliare oggetto di intervento.

Segue un esempio.

Esempio 1

Supponiamo che il Sig. Mario Rossi sostenga nell'anno 2024 spese di ristrutturazione su un immobile pari a € 25.000. Nello specifico si tratta di una ristrutturazione iniziata nel mese di febbraio 2024 e terminata nel mese di maggio 2024.

In data 16 aprile 2024 il contribuente acquista alcuni mobili per un ammontare pari a € 7.000.

Con questi dati il contribuente beneficia di una detrazione IRPEF:

- per spese di ristrutturazione pari a € 12.500 ($25.000 \times 50\%$);
- per spese acquisto mobili pari a € 2.500. Il limite massimo di spesa è, infatti, € 5.000 e per tale ragione la detrazione non può eccedere 2.500 ($5.000 \times 50\%$).

Nel modello Unico PF 2025 riferito ai redditi 2024 la detrazione relativa:

- alle spese di ristrutturazione sarà pari a € 1.250 ($12.500/10$);
- alle spese per acquisto mobili sarà pari a € 250 ($2.500/10$).

Per completezza riportiamo, infine, quanto precisato nella guida dell'Agenzia delle Entrate di febbraio 2020 in merito agli interventi edilizi che riguardano l'accorpamento di più unità abitative. Nel citato documento di prassi è stato affermato che ***“Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi***

elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori”.

Ripartizione e trasferimento della detrazione

Il **“bonus mobili”** deve essere ripartito tra gli aventi diritto in 10 rate annuali di pari importo e spetta fino a concorrenza dell’IRPEF lorda.

Pertanto, al pari delle altre detrazioni per oneri:

- non è possibile andare a credito;
- viene definitivamente persa l’eventuale eccedenza non utilizzata.

È noto, inoltre, che quanto detto vale anche nel caso di cessione dell’immobile con trasferimento all’acquirente delle restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio.

In mancanza di un diverso accordo tra le parti², l’acquirente può, infatti, continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate dal cedente, nonostante la cessione dell’abitazione oggetto di ristrutturazione sia intervenuta prima del decorso dell’intero periodo per usufruire delle detrazioni edilizie.

Ebbene, in merito a questo punto segnaliamo che, diversamente da quanto avviene per le spese di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione per **“bonus mobili”** non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di:

- decesso del contribuente;
- cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

La comunicazione all’ENEA

Come stabilito dalla vigente normativa a partire dal 1.1.2018 occorre comunicare all’ENEA gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può fruire del **“bonus mobili”**. Ciò in analogia con quanto stabilito per le detrazioni riguardanti la riqualificazione energetica degli edifici.

A tal riguardo rammentiamo che la comunicazione:

- deve essere effettuata per tutti gli interventi disciplinati dall’art. 16 del DL n. 63/2013. Pertanto, diversamente da quanto stabilito dalla precedente formulazione del comma 2-bis, detta comunicazione non riguarda solo gli interventi dai quali si ottiene un risparmio energetico;
- deve essere trasmessa dal contribuente direttamente, ovvero da un tecnico, entro 90 giorni dalla fine dei lavori³.

Sul punto evidenziamo che per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1.1.2024 e il 25.1.2024 (periodo antecedente all’apertura del portale), i 90 giorni per la comunicazione all’ENEA decorrono dal 26.1.2024, ovvero dalla data di apertura del portale telematico per l’invio.

² Nell’atto di vendita è possibile stabilire che le detrazioni permangono in carico al cedente.

³ Si ricorda che dal 26.1.2024 è operativo il portale aggiornato, presente al link <https://bonusfiscali.enea.it>) che consente la trasmissione telematica della documentazione relativa agli interventi di efficienza energetica che hanno data di fine lavori a far data 1.1.2024.

Sempre in tema di comunicazione ENEA riportiamo anche l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate espresso nella risoluzione n. 46/E/2019. Documento di prassi in cui era stato chiarito che ***“In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, pertanto, conformemente all'avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2-bis, del DL n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16”***.

Ebbene, con la recente pronuncia di Cassazione n. 34151/2022 i massimi giudici hanno sconfessato quanto affermato dall'Amministrazione Finanziaria affermando che ***“la mancata comunicazione all'ENEA fa perdere il diritto alla detrazione, in quanto la normativa ha l'obiettivo di verificare i risultati raggiunti con gli interventi, per stabilire o meno l'accesso alla detrazione”***.